

CITTA' DI SAN GIOVANNI VALDARNO
PROVINCIA DI AREZZO

N. 32 - CC
del 29/06/2010

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria [X] – Speciale [] – Convocazione Ordinaria [X] – Urgente []

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE
DEI COMUNI DEL VALDARNO.**

L'anno duemiladieci addì ventinove del mese di Giugno alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica.

Risultano presenti all'argomento:

✓ VILIGIARDI MAURIZIO	P	✓ NOSI GIOVANNI	P
✓ BANDINI MARCO	P	✓ ROMOLI ANDREA	P
BONCI CRISTIANO	A	✓ SEGONI STEFANIA	P
✓ BORRI CLAUDIO	P	✓ TESTA ANNALISA	P
→ CARBINI FRANCESCO FABRIZIO	P	BELLACCI CARLO	P
CORSI DAVID	A	MUSTICH MASSIMO	P
ERMINI CRISTINA	A	SORDI SILVIA	A
✓ FRANCHI FABIO	P	CARDINALI LEONARDO	P
→ GAUNI ADRIA	P	MARTELLINI LORENZO	P
LELLI RICCARDO	A	PIA ANTONINO	A
✓ MAGRI MICHELE	P		

Il Sig. Fabio Franchi nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Dott. Marcello Ralli.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art.23 dello statuto comunale, gli Assessori:

BETTONI DAMIANO	[X]	GIULIANI STEFANO	[X]
CAMICIOTTOLI LAURA	[X]	SEGONI FABRIZIO	[X]
FABBRI BARBARA	[X]	SPADACCIO MARCO	[X]
MUGNAINI DANIELE	[X]		

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VALDARNO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- le Comunità di Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Bucine, Caviglia, Laterina, Pergine Valdarno, rappresentano, nel loro insieme, una parte considerevole dell'intera Comunità Valdarnese aretina;
- fra tali enti è cresciuta e si è fortificata, negli ultimi decenni, una rete fondamentale di legami e relazioni che, per il valore e le caratteristiche delle funzioni e delle tipologie di servizi erogati (pubblici o privati), costituiscono i gangli rilevanti di un intreccio sempre più articolato, tanto da rappresentare un'unica città diffusa e policentrica;
- è necessario dare una risposta forte e unitaria da parte delle sopraindicate Amministrazioni Comunali a domande e problematiche fondamentali che riguardano la qualità dei servizi, la sicurezza, il benessere e la salute dei cittadini e che ormai travalicano i confini del singolo Comune;
- che i restanti Comuni facenti parte del Valdarno aretino, Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna e Pian di Scò insieme a Castiglion Fibocchi, hanno costituito, in attuazione dell'art. 14.6 della legge reg. 37/08, una unione di comuni denominata Unione dei comuni del Pratomagno finalizzata alla gestione di una serie di funzioni comunali individuate dal relativo statuto;
- è necessario individuare uno strumento migliore per favorire:
 - una politica di natura associativa a livello sovracomunale, attraverso la proposta di una gestione unitaria e omogenea del territorio e di alcuni servizi/funzioni fondamentali per il cittadino;
 - un nuovo Patto di Sviluppo produttivo che aiuti le nostre imprese e le nostre famiglie ad uscire dall'attuale crisi economica;

Visto che:

- l'articolo 118 della Costituzione ha assegnato alla realtà comunale un posto di grande rilievo, quale entità amministrativa più vicina al cittadino, in grado, per prima, di rispondere alle esigenze del territorio nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- il titolo II capo V del T.u.e.l. disciplina le forme associative fra cui le Unioni di comuni.
- la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, reca "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" e il relativo regolamento di attuazione dispone meccanismi di incentivazione più favorevoli nei confronti delle gestioni associate delle Unioni dei Comuni;
- l'art. 14 dal comma 25 a 31 del D.L. n. 78 2010 che sancisce l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata tramite convenzioni o Unioni dei Comuni di funzioni fondamentali del Comuni;
- il ricorso all'Unione dei Comuni per lo svolgimento di funzioni e di servizi locali è pertanto ormai considerato, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista amministrativo, uno strumento attraverso il quale gli enti locali possono realizzare economie di scala, ottimizzare l'uso di risorse, rendere più efficiente la prestazione di servizi e la gestione di funzioni, pur mantenendo la propria originaria identità;
- le Amministrazioni coinvolte interessate ad attivare l'Unione dei Comuni hanno già avviato percorsi di gestione associata dei servizi, ritenendo che il superamento degli ambiti di competenza territoriale di ciascun comune permetta di gestire i servizi in modo più efficiente ed efficace, migliorandone la qualità e garantendo standard uniformi nei confronti di tutti i cittadini. In particolare:
 1. il Comune di Montevarchi e Terranuova B.ni hanno attivato la gestione associata della Polizia Municipale confluita nel Corpo Unico della Polizia Municipale;

2. il Comune di Montevarchi e Bucine hanno attivato la gestione associata dell'U.R.P. per la frazione di Levane;
3. il Comune di Montevarchi, Terranuova B.ni e Bucine hanno attivato la gestione associata del personale;
4. il Comune di San Giovanni V.no e il Comune di Caviglia hanno attivato la gestione associata del personale per il reclutamento del personale e la gestione associata della Polizia Municipale;
5. il Comune di Pergine e il Comune di Bucine hanno attivato le gestioni associate dei "Piani regolatori generali, delle varianti e dei piani strutturali- piani urbanistici attuativi- regolamento edilizio- sit e cartografia";
6. il Comune di Pergine, il Comune di Bucine e il Comune di Laterina hanno attivato le gestioni associate dei "Servizi relativi al Settore Sociale"- delle "entrate tributarie e dei servizi fiscali-ICI" e "Abbattimento barriere architettoniche".

Considerato il protocollo d'Intesa firmato tra i comuni di San Giovanni V.no, Montevarchi e Terranuova B.ni riguardo alla pianificazione congiunta delle aree confinanti.

Vista la bozza di Statuto dell'Unione dei Comuni elaborato dalla Regione Toscana nell'ambito delle sue funzioni coordinamento e di promozione di tale strumento normativo, allegato alla presente delibera come parte integrante;

Considerato che la forza dell'Unione dei Comuni risiede in alcuni elementi che la contraddistinguono e la rendono preferibile rispetto ad altre forme organizzative:

- **status di ente locale**, che conferisce una solidità oggettiva alla struttura, consentendo di superare problematiche operative insormontabili per altre forme di gestione associata;
- **ampia autonomia statutaria**, che permette di individuare le formule istituzionali ed organizzative più idonee alla situazione di fatto;
- **presenza delle minoranze nel Consiglio dell'Unione**, che genera maggiore grado di democrazia rappresentativa e migliora l'efficienza ed efficacia delle procedure;
- **favore legislativo**, sostanziato in minori vincoli di finanza pubblica e maggiori finanziamenti.

Considerato che il Consiglio Comunale avrà il compito di:

1. approvare Statuto ed atto costitutivo dell'Unione;
2. conferire le deleghe all'Unione per le funzioni da trasferire alla sua competenza;
3. nominare propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo proporzioni stabilite nello Statuto.

Ritenuto, nell'ambito delle funzioni di indirizzo politico proprie del Consiglio Comunale ai sensi del testo Unico degli Enti Locali, di dare mandato al Sindaco interessando la competente Commissione consiliare e gli Uffici amministrativi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga elaborato una bozza di atto costitutivo e di statuto per la creazione di un Unione dei Comuni, condiviso con le altre Amministrazioni, che persegua i seguenti obiettivi :

- pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni)
- efficienza e contenimento dei costi (conseguire economie di scala attraverso l'uso integrato dei fattori di produzione)
- efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico)
- sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio
- peso politico dell'area (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli politici e amministrativi sovraordinati)

- adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di ordine ambientale, economico, sociale e migratorio richiedono enti strutturati per gestire risposte complesse)
- valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze più elevate, ampliando le possibilità di utilizzazione delle alte professionalità

Preso atto del dibattito verificatosi sulla proposta di deliberazione in oggetto, come da separata registrazione digitale in atti

Dato atto del parere favorevole espresso dalla II commissione consiliare permanente nella seduta del 23/06/2010;

Dato atto che durante la discussione il Consigliere Martellini ha proposto un emendamento all'atto di indirizzo con il quale per economizzare ulteriormente i costi e non gravare sulla spesa pubblica, si chiedeva che nell'atto di indirizzo stesso fosse espressamente previsto che per la costituzione dell'Unione non vi fosse alcun aggravio per le risorse dei Comuni aderenti, che i membri degli organi di governo dell'Unione (Sindaci, Consiglieri, componenti delle Giunte) non percepissero alcuna indennità di carica aggiuntiva oltre quella da loro regolarmente percepita per il loro ruolo di amministratori comunali nei Comuni di appartenenza, e che il personale assegnato all'Unione dei Comuni fosse formato esclusivamente da personale trasferito dai Comuni aderenti.

Dopo una breve sospensione dei lavori, richiesto dal Consigliere Carbini per dare la possibilità a tutti i Consiglieri Comunali e a tutti i Gruppi consiliari di analizzare meglio la proposta di emendamento e valutare un'eventuale possibilità di convergenza su di esso, è stata presentata una risoluzione a firma congiunta di Marco Bandini (Capogruppo PD), Francesco Carbini (Capogruppo Cresce San Giovanni, cresce il Valdarno – con i Riformisti), Adria Gauni (Capogruppo La Sinistra per San Giovanni), Antonino Pia (Capogruppo Per un'altra San Giovanni), Carlo Bellacci (Capogruppo PDL – Lega Nord), nella quale viene chiesto che le stesse proposte contenute nell'emendamento di Martellini siano inserite nel redigendo Statuto dell'Unione dei Comuni del Valdarno.

Il Consigliere Martellini ha contestualmente ritirato la propria proposta di emendamento, dichiarando il proprio appoggio alla risoluzione.

Dato atto del parere in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso da dirigente AA.GG. e Legali;

Si dà atto che in relazione all'ordine del giorno, sono intervenuti i seguenti consiglieri:

....OMISSIS....

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è conservata agli atti del Comune;

Visto il seguente esito della votazione della suddetta risoluzione espresso per alzata di mano:
Favorevoli 14 e contrari 1 (Consigliere Cardinali).

Visto altresì l'esito della votazione sull'atto di indirizzo così espresso:

Favorevoli 11, Contrari 2 (Consiglieri Cardinali e Mustich) e Astenuti 2 (Consiglieri Martellini e Bellacci).

DELIBERA

1. di considerare le premesse come parte integrante;
2. di ritenere l'Unione dei Comuni lo strumento, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista amministrativo, attraverso il quale gli enti locali possono realizzare economie di scala, ottimizzare l'uso di risorse, rendere più efficiente la prestazione di servizi e la gestione di funzioni, pur mantenendo la propria originaria identità;
3. di prendere atto delle funzioni del Consiglio Comunale in merito:
 - all' approvazione dello Statuto ed atto costitutivo dell'Unione;
 - al conferimento delle deleghe all'Unione per le funzioni da trasferire alla sua competenza;
 - alla nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo proporzioni stabilite nello Statuto.
4. di dare mandato al Sindaco, interessando la competente Commissione consiliare e gli Uffici amministrativi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga elaborato una bozza di atto costitutivo e di statuto, condiviso con le altre Amministrazioni, per la creazione di un Unione dei Comuni che persegua i seguenti obiettivi :
 - pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni)
 - efficienza e contenimento dei costi (conseguire economie di scala attraverso l'uso integrato dei fattori di produzione)
 - efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico)
 - sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio
 - peso politico dell'area (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli politici e amministrativi sovraordinati)
 - adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di ordine ambientale, economico, sociale e migratorio richiedono enti strutturati per gestire risposte complesse)
 - valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze più elevate, ampliando le possibilità di utilizzazione delle alte professionalità
5. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs 267/2000, con voti Favorevoli 11, Contrari 2 (Consiglieri Cardinali e Mustich) e astenuti 2 (Consiglieri Martellini e Bellacci).

9 PD + CARBINI + GAUM

Bozza di Statuto tipo dell'Unione dei Comuni

UNIONE DEI COMUNI

STATUTO

CAPO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1	Costituzione dell'Unione.....	Pag.	3
Art. 2	Denominazione e sede.....	»	3
Art. 3	Finalità	»	3
Art. 4	Principi dell'azione amministrativa.....	»	3
Art. 5	Principi della partecipazione.....	»	4

CAPO II – FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6	Funzioni e servizi dei Comuni.....	»	4
Art. 7	Funzioni e servizi fondamentali.....	»	4
Art. 8	Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7.....	»	4
Art. 9	Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti.....	»	5
Art. 10	Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione	»	5
Art. 11	Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati.....	»	5
Art. 12	Funzioni e servizi svolti dai Comuni partecipanti all'Unione.....	»	5
Art. 13	Disposizioni finali.....	»	6
Art. 14	Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni associate, conferite o assegnate.....	»	6

CAPO III – ORGANI DI GOVERNO

Art. 15	Organi di governo dell'Unione.....	»	6
Art. 16	Composizione del Consiglio.....	»	6
Art. 17	Competenze del Consiglio.....	»	7
Art. 18	Sedute e deliberazioni del Consiglio.....	»	7
Art. 19	Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri.....	»	7
Art. 20	Presidente.....	»	8
Art. 21	Competenze del Presidente.....	»	8
Art. 22	Composizione della Giunta.....	»	9
Art. 23	Competenze della Giunta.....	»	9
Art. 24	Funzionamento della Giunta.....	»	10

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE

Art. 25	Principi generali.....	»	10
Art. 26	Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	»	10
Art. 27	Segretario generale.....	»	11
Art. 28	Personale dell'Unione.....	»	11

CAPO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 29	Principi generali.....	» 11
Art. 30	Finanze dell'Unione.....	» 11
Art. 31	Bilancio e programmazione finanziaria.....	» 12
Art. 32	Controllo di gestione.....	» 12
Art. 33	Rendiconto di gestione.....	» 12
Art. 34	Revisore dei conti.....	» 12
Art. 35	Servizio di tesoreria.....	» 13
Art. 36	Patrimonio.....	» 13

CAPO VI – DURATA, RECESSO, SCIoglimento.

Art. 37	Durata dell'Unione.....	» 13
Art. 38	Recesso del Comune.....	» 13
Art. 39	Effetti e adempimenti derivanti dal recesso.....	» 14
Art. 40	Adesione di nuovi comuni.....	» 15
Art. 41	Scioglimento.....	» 15
Art. 42	Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento.....	» 16

CAPO VII – MODIFICHE STATUTARIE

Art. 43	Modifiche statutarie.....	» 17
---------	---------------------------	------

CAPO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44	Atti regolamentari.....	» 17
Art. 45	Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.....	» 17
Art. 46	Norma finanziaria.....	» 18
Art. 47	Norma finale.....	» 18
Art. 48	Entrata in vigore.....	» 18

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione dell'Unione

1. I Comuni di ... , ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei comuni, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.
2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990, dell'articolo 6 ter della legge regionale n. 40 del 2001. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 2

Denominazione e sede¹

1. L'Unione assume la denominazione
2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.
4. Presso la sede dell'Unione è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3

Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
 - b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
 - c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;
 - d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;
 - e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane, ove esistenti.

Art. 4

¹ L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone; se previsti necessitano norme che disciplinano l'approvazione, l'uso, nonché la riproduzione dello stemma medesimo.

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:
 - a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;
 - b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;
 - c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi²:
 - a) Gestione associata del
 - b) Gestione associata del
 - c) Gestione associata del
 - d) Gestione associata

Art. 7

Funzioni e servizi fondamentali

1. Le funzioni ed i servizi seguenti sono svolti dall'Unione per tutti i Comuni a decorrere dalle date indicate:
 - le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere ... , a decorrere dalla data del ... ;
 - le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere ... , a decorrere dalla data del ... ;
 - le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere ... , a decorrere dalla data del
2. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste all'articolo 43 del presente statuto.

Art. 8

² Tra le funzioni e servizi indicati devono esserci almeno quelli corrispondenti al requisito minimo previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 40 del 2001 così come modificata dalla legge regionale n. 37 del 2008.

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7

1. Le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, diversi da quelli indicati nell'articolo 7, possono essere svolti dall'Unione per tutti i Comuni o anche per parte di essi (**nel caso sia prevista l'adesione di altri comuni all'Unione**), e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo. L'attivazione per parte dei Comuni avviene su iniziativa di almeno ... Comuni.
2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti con deliberazione della Giunta dell'Unione, assunta all'unanimità dei componenti, previa deliberazione delle Giunte dei Comuni interessati.³
3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.
4. Per l'estensione ad altri Comuni dell'Unione della partecipazione all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi svolti dall'Unione solo per parte dei comuni aderenti si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 9

Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'articolo 6. Lo schema di convenzione è reso disponibile dal Presidente ai consiglieri dell'Unione. Entro i successivi ... giorni, il Consiglio dell'Unione può differire i tempi per l'affidamento della funzione all'Unione per ragioni organizzative e finanziarie.
2. La convenzione è approvata dalla Giunta dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

Art. 10

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 11

Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati

1. Nell'allegato A al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio di cui agli articoli 7 e 8, i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi, e in generale i compiti che sono affidati all'Unione.
2. Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dai Comuni all'Unione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 9, comporta l'integrazione dell'Allegato A, cui provvede la Giunta dell'Unione con propria deliberazione, in coerenza con gli atti di cui agli articoli 8 e 9. A tal fine, in una apposita sezione dell'allegato A, sono indicati i medesimi elementi di cui al comma 1 del presente articolo; nella stessa sezione sono altresì indicati i Comuni di cui all'articolo 8, comma 5.
3. L'allegato A, come aggiornato ai sensi del comma 2, può altresì essere modificato dalla Giunta dell'Unione ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

³ Se la Giunta dell'Unione non è composta da tutti i Sindaci, il comma 2 deve essere così formulato:

"2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti mediante accordo fra il Presidente dell'Unione e i Sindaci dei Comuni interessati, previa deliberazione della Giunta dell'Unione e delle Giunte dei Comuni."..

4. L'allegato A, come aggiornato o modificato ai sensi del presente articolo, è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello Statuto.

Art. 12

Funzioni e servizi svolti dai Comuni partecipanti all'Unione

1. Nell'allegato B al presente Statuto sono riportate le funzioni e i servizi oggetto degli atti associativi, la data di stipula, la data di scadenza, i Comuni partecipanti alla gestione associata.
2. L'allegato B ha carattere ricognitivo della situazione al momento della costituzione dell'Unione, e può contenere anche gestioni associate indicate nell'articolo 6 e nell'allegato A.
3. I precedenti atti associativi, stipulati fra i Comuni partecipanti all'Unione, per le funzioni e servizi assunti dall'Unione ai sensi degli articoli 7 e 8 cessano di avere efficacia dalla data ivi indicata.
4. Per la continuazione delle gestioni associate diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo, non sono necessari ulteriori atti di approvazione, fino alla data di scadenza indicata nell'allegato B. Ove occorra apportare modifiche prima di detta scadenza, la disciplina delle gestioni associate in corso è ridefinita osservando, a seconda dei casi, le procedure previste dagli articoli 8, 9 e 10.
5. I Comuni partecipanti all'Unione si impegnano a ridefinire entro il 31 dicembre 2009 la disciplina delle gestioni associate in corso per adeguarla alle norme del presente Statuto. La Giunta dell'Unione assume, a tal fine, le iniziative opportune per il rispetto di detto termine.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.
2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

Art. 14

Subentro dell'Unione

per l'esercizio di funzioni associate, conferite o assegnate

1. L'Unione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli uffici associati costituiti per lo svolgimento di funzioni e servizi di competenza comunale nei termini indicati dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente Statuto.
2. L'Unione svolge altresì le ulteriori funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione e da altri Enti pubblici.
3. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 15

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta.

Art. 16

Composizione del Consiglio ⁴

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.
2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza. **Raccordare con le disposizioni sulla composizione del primo Consiglio eventualmente contenute nell'atto costitutivo.**
3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.
4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali che deve avvenire entro ... giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.
6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.
7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.
8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

Art. 17

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 18

Sedute e deliberazioni del Consiglio

⁴ Il Consiglio può essere diversamente disciplinato, nei limiti di quanto previsto dal TUEL.

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro⁵ in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di⁶ consiglieri dell'Unione.
2. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza/un terzo dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione della legge o dal presente Statuto.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.
4. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.
5. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Art. 19

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.
2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a ... sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.
3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.
5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro ... giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6.
6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena-divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

⁵ Non più di venti giorni.

⁶ Non meno di 1/5 di consiglieri.

Art. 20

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci dei comuni aderenti su proposta unanime della Giunta.
2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. Dura in carica per ... anni, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco o consigliere comunale.
3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, se questi non è stato nominato o è a sua volta cessato, dal Sindaco dell'altro Comune /dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti, **in caso di adesione di altri comuni.**
5. Nei casi di cui al comma 4, entro ... giorni il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 21

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;
 - b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - e) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;
 - f) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;
 - g) nomina il Vice Presidente tra i membri della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco dell'altro comune/dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti, **nel caso di adesione di altri comuni.**

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni aderenti, che assumono la carica di assessori.⁷
2. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.
3. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di membro della Giunta, il Sindaco conferisce delega permanente ad un assessore del proprio Comune (*oppure*: viene sostituito dal Vicesindaco).
4. Non sono ammissibili le dimissioni da componente della Giunta dell'Unione, salvo che per far fronte a situazioni di incompatibilità.
5. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.

Art. 23

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti che l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.
3. In particolare, la Giunta:
 - a) attua gli indirizzi del Consiglio;
 - b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;
 - d) adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
 - e) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
 - f) adotta gli atti di cui agli articoli 8, 9 e 11;
 - g) con atti assunti dalla maggioranza dei componenti **o all'unanimità se nessun altro comune aderisce all'Unione**: delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie nei casi previsti dall'articolo 9;
 - h) **approva, all'unanimità dei componenti, la convenzione di cui all'articolo 43, comma 7;**
 - i) delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, nei casi previsti dall'articolo 9.
4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera h), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.
5. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza di ... componenti e con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti. **Se nessun altro comune aderisce all'Unione le deliberazioni devono essere adottate con la presenza di tutti i componenti ed all'unanimità.**

⁷ Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del TUEL.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.
4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 25

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.
3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.
7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 26

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:
 - a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
 - d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

- f) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

Art. 27

Segretario generale⁸

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente, tra i Segretari dei Comuni aderenti.
2. La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato.
3. Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

Art. 28

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:
 - a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
 - b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.
2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.
3. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti. Se la deliberazione è assunta ad unanimità i Comuni sono tenuti a disporre il distacco.
4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 29

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 30

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:
 - a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

⁸Ove si intenda prevedere in Statuto la figura del Direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del d. Lgs. n. 267 del 2000, occorre coordinare i compiti del Segretario con quelli del Direttore.

- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
 - d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h) rendite patrimoniali;
 - i) accensione di prestiti;
 - j) prestazioni per conto di terzi;
 - k) altri proventi o erogazioni.
3. L'Unione, entro ... di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.
 4. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

Art. 31

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.
4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

Art. 32

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 33

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il 30 giugno dell'anno successivo su proposta della Giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 34

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 35

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 36

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Unione per atto di acquisto, donazione, permuta....
 - b) crediti e debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi
 - c) ...
2. L'Unione può essere altresì consignataria di beni di proprietà dei comuni aderenti o di altri enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza dell'Unione medesima.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 37

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata⁹, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 38

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di ... anni dalla data di costituzione.
2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

⁹ Se si indica una durata temporale (minimo 10 anni) occorre aggiungere norme sul rinnovo tacito. La volontà contraria al rinnovo tacito deve essere disciplinata, indicando il periodo temporale nel quale può essere manifestata la volontà di sciogliere il vincolo allo scadere del termine di durata. Ad esempio: "L'Unione ha durata fino al 31 dicembre 2018. La durata è tacitamente rinnovata di volta in volta per i successivi dieci anni per i Comuni che non manifestano la volontà contraria nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del nono anno solare successivo alla scadenza.". Conseguentemente, va introdotta una disposizione sull'ambito temporale delle obbligazioni che possono essere assunte, del tipo: "L'Unione non può deliberare spese che impegnino i bilanci per gli anni successivi alla scadenza, salvo che a ciò si debba provvedere in base alla legge e salva diversa determinazione del Consiglio, assunta a maggioranza dei componenti. Per dette spese rispondono comunque i Comuni in solido". Ulteriori disposizioni dovranno riguardare il termine per l'adozione del piano di successione e per la stipula della convenzione entro il termine di scadenza della durata dell'Unione.

- a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
 - b) il Presidente dell'Unione entro i successivi ... giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;
 - c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.
3. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione e ai Sindaci dei Comuni aderenti.

Art. 39

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso¹⁰

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 3.
2. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro ... giorni¹¹ dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.
3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.
4. Se la convenzione non è sottoscritta entro ... mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.
5. In caso di recesso:
 - a) **obbligazioni:** il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 3. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.
 - b) **patrimonio:** il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti

¹¹ Il termine deve essere più breve di quello del comma 4.

qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

- c) **personale:** il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.
- d) **interventi:** sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
- e) **funzioni regionali:** l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto.
- f) **istanze di parte:** l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 40

Adesione di nuovi Comuni (facoltativo)

Disciplinare l'adesione di nuovi comuni all'Unione, con la previsione di una richiesta di adesione del comune all'Unione ed una corrispondente accettazione dell'Unione medesima. Determinare i tempi degli effetti dell'adesione e il rinnovo di Giunta e Consiglio dell'Unione.

Indichiamo di seguito come potrebbe essere disciplinata l'adesione:

1. **Un Comune, di norma contermine, può aderire all'Unione secondo le seguenti modalità:**
 - a) **il Consiglio comunale del Comune che intende aderire adotta una deliberazione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con la quale manifesta la volontà di aderire all'Unione. La deliberazione, da adottarsi entro il 30 giugno, deve essere presentata al Presidente dell'Unione entro 30 giorni dalla sua adozione;**
 - b) **il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni provvede alla convocazione del Consiglio dell'Unione per l'esame della richiesta di adesione. L'adesione potrà avvenire se la richiesta ottiene l'approvazione dei due terzi dei membri del Consiglio;**
 - c) **I Consigli comunali dei comuni già aderenti all'Unione entro i successivi 30 giorni recepiscono la deliberazione di approvazione della richiesta di adesione.**
2. **L'adesione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la richiesta e comporta il recepimento per il comune aderente di tutte le disposizioni del presente statuto. La composizione della Giunta e del Consiglio deve essere integrata secondo le disposizioni del presente Statuto.**

Art. 41

Scioglimento

1. **L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni o un solo comune nel caso in cui nessun altro comune aderisca all'Unione, recede dalla stessa, anche in tempi diversi.**
2. **La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:**

- a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;
 - b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;
 - c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono trasmesse al Presidente dell'Unione. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.
3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 42.
 4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 38, comma 2, lettera b).
 5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione entro 30 giorni dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione.

Art. 42¹²

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 3 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.
2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:
 - a) **il personale** dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni secondo i seguenti criteri:
 1. di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;
 2. ...
 3. ...
 - b) **la successione dei rapporti attivi e passivi** instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 - c) **il patrimonio** acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:
 1.
 2.

3.
- d) **i beni e le risorse strumentali** acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
 1. ...
 2. ...
 3. ...
- e) **i rapporti attivi e passivi** derivanti dall'esercizio associato funzioni comunali che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:
 1. ...
 2. ...
 3. ...
- f) **i beni e le risorse strumentali** concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.
3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inidonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 43

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.
2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca il Collegio statutario, composto da tutti i Sindaci e dal Presidente medesimo. Non è ammessa la partecipazione al Collegio per delega. Il Collegio statutario è presieduto dal Presidente dell'Unione e delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.
3. La proposta di modifica approvata dal Collegio dell'Unione viene trasmessa ai singoli Consigli comunali perché la approvino con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, il Collegio può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se il Collegio modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.
4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta del Collegio, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore ...
5. **Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 7, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.**

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati dal Comune/dai Comuni di
2. Il Segretario generale assicura la predisposizione dei suddetti atti entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 45

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 46

Norma finanziaria

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli Comuni.

Art. 47

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE
DEI COMUNI DEL VALDARNO.**

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Fabio Franchi

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Marcello Ralli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario su referto del Messo Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 07/07/2010 per esservi pubblicata per i successivi quindici giorni.

Addì 07/07/2010

N. _____ Reg. Pubbl.

Il Messo Comunale

f.to Il Segretario

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 07/07/2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITÀ

La suesesa deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267.

San Giovanni Valdarno, 29/06/2010

f.to IL SEGRETARIO

PER L'ESECUZIONE AI SERVIZI:

Segretario	☐	Vice Segretario	☐	Segreteria - Contratti	☐
Affari Generali	☐	Servizi al cittadino e U.R.P.	☐	Informatica	☐
Entrate	☐	Bilancio	☐	Patrimonio	☐
Polizia Municipale	☐	Urbanistica	☐	Ambiente e Qualità urbana	☐
Attività Produttive	☐	Turismo	☐	Tecnici e Tecnologici	☐
Lavori Pubblici	☐	Culturali ed Educativi	☐	Biblioteca e C.I.A.F.	☐
Sociali	☐	Personale	☐		☐
	☐		☐	Atti	☒

